



Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano

La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro composta dai Magistrati:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1) dr. Piero Francesco De Pietro | Presidente rel. |
| 2) dr. Flora Scelza | Consigliere |
| 3) dr. Maristella Agostinacchio | Consigliere |

All'udienza del 28.1.2019 ha pronunciato la seguente

Sentenza

Nella causa n. 322 r.g.a.c per l'anno 2015

Tra

Inps rapp.to e difeso dall'avv. Luca Cuzzupoli presso cui el.te dom.to in Napoli alla via Galileo Ferraris 4 Appellante

E

Paolella Giovanna Appellata – contumace

Conclusioni delle parti

Con ricorso depositato in data 9.2.2015, l'Inps proponeva appello avverso la sentenza n. 5889 del 10.11. 2014 che aveva accolto il ricorso avverso gli avvisi di addebito impugnati poiché essi si basavano su di un accertamento fiscale che a seguito del condono non era divenuto definitivo né l'Inps aveva provato il suo credito previdenziale.

A sostegno dell'appello deduceva che la sentenza era errata perché l'attuale appellata aveva espressamente rinunciato all'impugnazione e caducazione dell'avviso di accertamento non deducendo alcun vizio dello stesso ovvero una sua infondatezza nel merito .

Parte appellata pur regolarmente citata non si costituiva .

All'esito dell'udienza di discussione la Corte decideva la causa come da separato dispositivo di cui dava lettura in udienza.

Motivi della decisione

L'appello è fondato e pertanto va accolto.

Nel merito la sentenza non risulta essere condivisibile. La Cassazione ha infatti affermato il principio secondo cui " In tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali in forza dell'art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, l'Agenzia delle entrate svolge, a norma dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 (a partire dalle dichiarazioni del 1999, ossia per i redditi del 1998), un'attività di controllo sui dati denunciati dal contribuente,



richiedendo anche il pagamento dei contributi e premi omessi o evasi, con successiva trasmissione all'**INPS**, sicché ove il maggior contributo previdenziale dovuto sia accertato dall'Agenzia delle entrate prima dello spirare del termine di prescrizione, la notifica dell'avviso di **accertamento** incide sia sul rapporto **tributario** che su quello contributivo previdenziale, determinando l'interruzione della prescrizione anche in favore dell'INPS”.

Di conseguenza tutta l'attività di accertamento , quantificazione e richiesta, sia delle maggiori imposte a seguito di maggiori redditi accertati sia dei contributi previdenziali omessi, spetta all'Agenzia delle entrate.

Solo successivamente , in caso di mancato pagamento, l'accertamento viene trasmesso all' Inps che provvederà al recupero con propri atti.

I due profili quello tributario e quello previdenziale sono connessi ma distinti . E' evidente che l'accertamento tributario inciderà su quello previdenziale sia se viene annullato sia se viene confermato in sede giudiziaria .

Ma nell'ipotesi in cui per legge in sede tributaria è permessa la definizione agevolata della lite (cd condono) i suoi effetti non potranno assolutamente riverberarsi sulla lite previdenziale proprio per l'assenza del carattere di definitività dell'accertamento e per l'assenza di un'espressa previsione di legge .

La stessa sentenza tributaria era di cessazione della materia del contendere che per definizione non ha carattere definito. Inoltre la stessa sentenza era stata resa tra due parti cui l'Inps era estraneo.

Infine il cd condono era comunque avvenuto sulla base dei maggiori redditi accertati rispetto ai quali era stata pagata una somma . Quindi l'accertamento di maggiori redditi non era stato annullato .

Né l'Inps poteva svolgere , come afferma il Giudice di primo grado, autonome attività accertative perché le stesse per la fattispecie in esame sono demandate per legge all'Agenzia delle entrate tanto che , come afferma la Cassazione prima citata, la notifica dell' avviso di accertamento interrompe i termini anche nei confronti dell' Inps che all'avviso e all'attività anche notificatoria è estraneo.

La prova del maggior reddito da cui scaturiscono maggiori contributi è l'avviso di accertamento e il suo contenuto . Non può l'Inps accertare maggiori redditi , non rientra nella sua competenza sia generale sia particolare di cui al dlgs 462 del 1997 art. 1 .

Nel caso di specie agli atti di parte appellata vi è il ricorso di primo grado dove nemmeno un rigo di essa è speso per contestare nel merito e nella forma l'avviso di accertamento . Tutto il ricorso di primo grado è fondato sulla circostanza che la definizione a seguito di condono della lite fiscale determinava anche la definizione della lite previdenziale.

Ma come prima evidenziato ciò non è condivisibile sotto l'aspetto giuridico.

La motivazione della sentenza di primo grado della prova del maggior credito a titolo previdenziale da parte dell'Inps non può essere condivisa perché il maggior credito



derivante dall'accertamento fiscale in sede di giudizio ordinario non è stato contestato nemmeno astrattamente.

Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte così decide:

- Accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata rigetta la domanda proposta in primo grado;
- Condanna la parte appellata al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio che liquida in euro 1200 ,00 per il primo grado e 1800,00 per il secondo oltre iva e cap e rimborso spese se dovuti.

Napoli 28.1.2019

Il Presidente rel.

